

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 settembre 2020, n. 124.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO
2020, N. 83

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),»;

al comma 3, le parole: «salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo»;

al comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33*). — 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Clausola di invarianza finanziaria*). — 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'Allegato 1:

alla voce n. 3, la parola: «Articolo» è sostituita dalle seguenti: «L'articolo» e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27» sono aggiunte le seguenti: «, è prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

alla voce n. 17, dopo le parole: «Articolo 100, comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

alla voce n. 29, dopo le parole: «Articolo 6, comma 6,» è inserita la seguente: «del»;

dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:

«30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2617):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe CONTE e dal Ministro della salute Roberto SPERANZA (Governo Conte-II) il 30 luglio 2020.

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 31 luglio 2020, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), V (bilancio), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), XI (lavoro) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3, il 4 ed il 5 agosto 2020.

Esaminato in aula il 31 agosto 2020; il 1° ed il 2 settembre 2020; approvato il 3 settembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1928):

Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 settembre 2020, con pareri delle commissioni 2^a (giustizia), 3^a (affari esteri), 4^a (difesa), 5^a (bilancio), 7^a (pubblica istruzione), 8^a (lavori pubblici), 10^a (industria), 11^a (lavoro), 12^a (sanità), 13^a (ambiente) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, l'8, il 9 ed il 10 settembre 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 23 settembre 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 190 del 30 luglio 2020. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

20G00143